

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer pricing documentation e penalty protection: scadenza al 30.09

di Gianluca Nieddu, Roberto Bianchi

Per le società residenti e le stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri con esercizio coincidente con l'anno solare, il prossimo 30 settembre rappresenta non soltanto la data entro la quale procedere all'**invio telematico** della **dichiarazione** dei redditi relativa al 2015, bensì anche – attraverso il modello Unico 2016, rigo RS 106 – il primo momento in cui procedere alla comunicazione alla Amministrazione finanziaria del possesso della **transfer pricing documentation** in formato idoneo ad ottenere la c.d. **penalty protection**, salvo la possibilità di ricorrere in tempi successivi ad una dichiarazione integrativa, prima, tuttavia, dell'inizio di qualsivoglia attività di ispezione o verifica sull'anno in questione.

Per documentazione idonea si intende la documentazione che, se consegnata nel corso di attività di controllo o di altra attività istruttoria, consente al contribuente di accedere al **regime premiale** di cui all'**articolo 1, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997**, ovvero di non vedersi applicate le **sanzioni** amministrative che – in caso di contestazione – vanno oggi dal **90** al **180%** dell'imposta non versata.

Gli aspetti formali, di struttura ed i contenuti della *transfer pricing documentation* in parola sono stati dettati (senza possibilità di deroghe da parte del contribuente) dal **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 (prot. 2010/137654). Essa è costituita da due tipologie di documenti: il **masterfile**, che contiene informazioni riguardanti l'intero gruppo, e la **documentazione nazionale** (c.d. **countryfile**) contenente informazioni relative alla consociata residente nel territorio dello Stato nonché le analisi tecniche sulla conformità al valore normale dei prezzi infragruppo applicati nell'anno. È fatta salva la possibilità di inserire le informazioni nel *masterfile* anziché nella documentazione nazionale, purché le stesse non siano inferiori rispetto a quelle desumibili dallo schema di documentazione nazionale prescritto dal provvedimento.

Lo stesso provvedimento indica altresì la tipologia di documentazione che il contribuente è chiamato a predisporre ai fini della **penalty protection**. In breve:

- per le **società holding** appartenenti ad un gruppo multinazionale, la documentazione idonea è costituita sia dal *masterfile* che dalla documentazione nazionale;
- per le **società sub-holding** appartenenti ad un gruppo multinazionale, la documentazione idonea è costituita da: (a) il *masterfile* di cui al punto precedente, ma le informazioni ivi contenute possono riguardare solo il sotto-gruppo al cui vertice è

posta la *sub-holding*; (b) la documentazione nazionale. In luogo del *masterfile* come sopra individuato, può essere esibito il *masterfile* relativo all'intero gruppo, anche se predisposto da un soggetto residente in altro Stato membro dell'Unione Europea in conformità con i contenuti del Codice di Condotta Europeo;

- per le **imprese controllate** appartenenti ad un gruppo multinazionale, la documentazione idonea è costituita esclusivamente dalla documentazione nazionale;
- alle **stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti**, si applicano le disposizioni in termini di documentazione sopra descritti a seconda che il soggetto non residente di cui la stabile organizzazione è parte sia qualificabile, rispettivamente, come società *holding*, *sub-holding* o impresa controllata, appartenente a un gruppo multinazionale.

Per quanto concerne poi le **piccole e medie imprese** (i.e., fatturato annuale inferiore a 50 milioni di euro), esse hanno la **facoltà di non aggiornare** i soli dati inerenti il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni con riferimento ai due periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la documentazione, qualora l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili, e sempreché i fattori costituenti l'analisi di comparabilità non subiscano modificazioni significative in detti periodi di imposta.

In merito ai **termini di consegna della documentazione idonea**, si ricorda che la consegna all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata **entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta**. Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l'esigenza di disporre di informazioni **supplementari** rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all'Amministrazione finanziaria predisposta ai sensi del provvedimento, le stesse devono essere fornite **entro 7 giorni** dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo. Decorsi i suddetti termini, l'Amministrazione finanziaria non è vincolata all'applicazione del regime agevolato.

È importante considerare che la **presentazione della documentazione non vincola l'Amministrazione finanziaria** all'applicazione dell'esenzione delle sanzioni quando: (i) pur rispettando la struttura formale imposta per *masterfile* e documentazione nazionale, la documentazione esibita nel corso di attività di controllo non presenta contenuti informativi **completi e conformi** alle disposizioni contenute nel provvedimento; ovvero (ii) quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in tutto o in parte al **vero**. In questi casi, onde scoraggiare comportamenti scorretti da parte del contribuente, è previsto **un inasprimento delle sanzioni amministrative fino al doppio**.

Tuttavia, viene altresì chiarito che **omissioni o inesattezze parziali** e tali da non pregiudicare l'analisi dei verificatori e la correttezza degli esiti di detta analisi e l'omissione degli allegati richiesti non costituiscono causa ostativa all'applicazione del regime di esenzione delle sanzioni. Ulteriori considerazioni sul tale aspetto sono fornite attraverso la **circolare n. 58/E/2010**.

Da ultimo, si ricorda che il *masterfile* e la documentazione nazionale devono essere **redatti in lingua italiana**, salvi i casi in cui si rendano applicabili le disposizioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche. È comunque possibile presentare eventuali allegati in lingua inglese. Nell'ipotesi di esibizione del *masterfile* relativo all'intero gruppo da parte della *sub-holding* italiana, lo stesso può essere presentato in lingua inglese. Si precisa che gli allegati alla documentazione nazionale e gli eventuali allegati al *masterfile*, qualora consistenti in documenti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, dovranno essere tradotti in una delle suddette due lingue, e consegnati in copia dell'originale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
**IL TRANSFER PRICING NEI RAPPORTI INFRAGRUPPO:
GESTIONE OPERATIVA E STRATEGIE DI DIFESA**

Bologna Milano Verona

